

conciliarle la parola *vendita*, che vedo presa in senso proprio. Qui non si tratta già di colpire i venditori, ma la vendita, ed io porto opinione che questa sia una grande diversità. La parola *vendita* in senso mio vuol dir bottega di vendita, magazzino, negozio, luogo aperto appositamente per vender vino all'ingrosso e al minuto. Dunque la parola *vendita* non può applicarsi che al commerciante e non altrimenti al proprietario che traffica il proprio vino. Siccome poi sotto l'apparenza di vendita all'ingrosso si celano il più delle volte le vendite al minuto, e questi atti debbono essere sorvegliati, così è giusto che si vogliano conoscere quali siano quelli i quali si propongono di violar la legge sotto l'apparenza di una vendita all'ingrosso. È giusto che si sottomettano tutti alle condizioni fissate e quindi a quella del pagamento (1). (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io ripeto che il Ministero non ha inteso di mettere imposizioni salvochè su coloro che fanno veramente speculazioni di rivender vino. Non c'è nessuno che possa negare che non vi sia vantaggio nell'esercitare una vigilanza

(1) Sul principio della tornata successiva il Presidente annunziò essere stato proposto dal senatore Manno un emendamento così concepito: *Vendita commerciale di vino all'ingrosso.*

su queste vendite. Gli inconvenienti che vi sono a fronte dei gravissimi vantaggi che ne abbiamo non tratteranno forse nessuno dall'adottare queste misure di cautela che vengono adotte, tanto più che il dritto imposto è di 40, di 30, di 20 lire al *maximum*. Quindi non si può mai incagliare il commercio dei vini, e poi la tassa dei comuni non può produrre nessuno degli inconvenienti che si sono allegati e che vi sarebbero se si trattasse d'impedire la concorrenza, se si trattasse di un diritto proporzionale con pagamento per una licenza; ma ciò ha nulla a che fare quando si tratta di un semplice proprietario. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domando di depositare un emendamento che toglierebbe l'oggetto di questa contestazione. Consiste esso nel mettere nella tabella in luogo di *esercizi* le parole *professioni ed atti soggetti a diritti*; allora s'intende che non si tratta di altri che dei venditori, è conforme all'art. 1°, ed è tolta la difficoltà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. In vista dell'ora avanzata interrogo il Senato se voglia rimandare la discussione a domani ad un'ora. (Il Senato annuisce e la seduta è sciolta alle ore 8.) (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 31 OTTOBRE 1848

-33-

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Rettificazioni al processo verbale. — Seguito della discussione del progetto di legge concernente le norme per le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli.*

La seduta è aperta ad un'ora ed un quarto dopo il mezzogiorno. (Verb.)

GIOVANETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RETTIFICAZIONI AL VERBALE.

CIBRARIO. Sono occorse, io credo, alcune inesattezze nel complesso del processo verbale. La prima, che veramente è lievissima, consiste in vero che il mio emendamento aveva due parti, una per l'aggiunta delle parole *dal comune*, e l'altra per le parole *oltre l'immediata cessazione dell'esercizio abusivo*, e perciò, essendo ambedue queste aggiunte state approvate dal Senato, sembrami opportuno che fossero inserite nel verbale. La seconda è una inavvertenza sfuggita nella redazione. Dove il signor senatore Giovanetti ha proposto l'aggiunta della parola *contemporaneo*, immediatamente dopo mi pare che abbia detto che il senatore Cibrario l'aveva appoggiata; più tardi dice che l'ha combattuta. Quello che mi accerta essere questa una mera inavvertenza sfuggita nel calore della compilazione è il vedere nel processo, immediatamente

dopo dove ho parlato dell'aggiunta proposta dal signor Giovanetti, dirsi che il cavaliere Cibrario ha sostenuta la parola *contemporaneo*, mentre invece io l'ho combattuta. La terza inesattezza consisterebbe in ciò che, quando io presi la parola dopo il senatore conte Gallina, ben lontano dall'approvare che il commercio all'ingrosso dei vini dovesse andar soggetto alla ispezione del comune, sostenni invece che per questo commercio mancava la ragione della legge. Io ho appoggiato in tutto e per tutto le ragioni del signor conte Gallina; anzi mi pare d'aver detto che il comune non avea mezzi di sorvegliare alla fabbricazione del vino all'ingrosso ed ai magazzini dei proprietari. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se sono ammesse le rettificazioni del senatore Cibrario.

(Sono ammesse.) (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Il senatore Gallina diceva ieri che v'era differenza tra i venditori all'ingrosso del riso e i venditori all'ingrosso del vino. Io addussi pure una differenza che il processo accenna esser questa per motivi di salute; io dissi che i venditori di vino possono fare delle frodi e, per esempio, mettere il rame nel vino, il che citai essere accaduto in Bologna.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se sono ammesse le rettificazioni del senatore Maestri.

(Sono ammesse.) (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Mi pare essersi stabilito in massima che non s'intendeva di assoggettare a nessuna regola di tassa il proprietario.

(Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. Sì, sì. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(Approvato.) (Gazz. Piem.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE NORME PER LE LICENZE AGLI ESERCENTI DI ALCUNE PROFESSIONI, DI PUBBLICI STABILIMENTI E SPETTACOLI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione sulla legge per l'esercizio dei pubblici stabilimenti e spettacoli. Se il Senato non crede allontanarsi dal procedere di ieri, si continuerà la lettura della tabella. Solamente per memoria risponderò che fu proposta dal senatore Manno la soppressione della parola *esercizi* in testa della tabella. Quindi fu proposto dal senatore Defornari di cambiare quella parte dell'intitolazione, supplendo con queste parole: *professioni ed atti soggetti a diritti*.

Venne quindi una proposta relativa alla vendita di vino, anzi vennero due proposte: la prima, fatta dal conte Gallina, cioè di sopprimere nella tabella la menzione fatta della vendita di vino all'ingrosso; la seconda, dei senatori Pallavicino-Mossi e La Marmora (1), di porre *rivendita* invece di *vendita*, sì che il senatore Manno porrebbe questo emendamento, cioè che si dicesse *vendita commerciale di vino all'ingrosso*. Non trattandosi ora di porre ai voti queste modificazioni, è soltanto per memoria del Senato che mi fo dovere di ricordarle. Ora pertanto si può proseguire la lettura, e si verrebbe a cominciarla da queste parole: *vendita di vino al minuto per esportare*.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Per complemento della mutazione da me proposta, proporrei altresì di emendare l'intitolazione della seconda colonna della tabella, dicendo *massimo giusta la classificazione dei comuni*, affinché si sappia che la somma indicata in quella colonna forma il *massimo*, con riferimento all'articolo che viene nella legge. Non mettendosi che è il *massimo*, temerei che altri creda a prima vista, vedendo la tariffa, che quella sia la somma fissa; invece, mettendo *massimo giusta la classificazione dei comuni*, allora si vede intieramente l'intento della legge.

(Gazz. Piem.)

(Si prosegue la lettura della tabella.) (Verb.)

MOSCA. M'è avviso che, tenendo conto dell'assennata osservazione fatta dal senatore conte Gallina, convenga ritenersi la legge diretta semplicemente per oggetti di pubblica sicurezza, e che, lasciato libero il commercio, siasi detto giustamente che la tassa debba essere minima, anche partendo dal limite massimo. Tuttavia, vedendo io questi termini: *vendita di vino al minuto da esportarsi*, trovo che la pubblica sicurezza in tale luogo non ha nulla a che fare. Con questo argomento riguardasi ad ogni e qualunque magazzino dove si va per comprare o per vendere. Che c'entra qui la pubblica

sicurezza? Solo c'entrerà quando la merce consumasi nel magazzino o nella casa del venditore. Quindi pare a me che sarebbero da surrogarsi alle parole per esportare quelle di *consumato presso il venditore*, imperocchè la parola *esportare* io credo non sarebbe conforme alla pubblica sicurezza.

Devesi por mente inoltre di favorire questo commercio, perchè, se per esempio l'artiere va a comprare una bottiglia di vino per consumarla in famiglia, non consuma presso chi lo vende; parmi perciò che la legge, cioè il Governo, debba favorire questo e non aggravarlo, se non vuolsi che decresca il numero dei bettolieri; onde mi pare che sarebbe conforme alla pubblica sicurezza piuttosto favorire che sfavorire questo negozio.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Se chi vende vino al minuto per esportare eseguisse il suo debito e non lo vendesse proprio che per esportare, sarebbe fondata l'osservazione del senatore Mosca; ma c'è in questo troppa facilità alla frode. Molte volte accade che chi vende vino per esportare lo lascia consumare nella propria bottega. Queste bettole, cioè questi magazzini di vendita di vino per esportare, sono già soggetti continuamente alle visite degli agenti delle gabelle, appunto per le frodi continue. Dunque io credo che qui c'entri veramente la pubblica sicurezza e che non convenga confondere questa vendita con quella di vino all'ingrosso.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Je me permettrai de demander à M. le ministre si le propriétaire qui vend son propre vin sera obligé, en vertu de la présente loi, de se munir d'une licence et de payer une taxe, comme l'exigeaient les anciens règlements de police.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Si è già detto ieri che i soli commercianti ci si trovano compresi.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. L'observation que M. le sénateur Picolet vient de faire sur l'émendement proposé, c'est-à-dire s'il y a quelques autres lois qui régissent la matière, ne me parait pas avoir une portée sur ces lois; d'ailleurs elle pourra avoir lieu plus bas dans les discussions qu'on a encore à faire.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che importa assai all'interesse pubblico di lasciare una piena libertà ai proprietari per vendere i loro vini.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Questi dovranno sempre essere soggetti ai diritti di gabella se vorranno vendere il loro vino al minuto.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non credo che sia vietato ai proprietari di vendere il proprio vino al minuto.

Il fondamento della mia credenza sta nell'aver io dovuto giudicare diverse cause di questa natura; bensì, quando un proprietario vende vino al minuto, per questo stesso fatto si assoggetta a tutte le regole che sono comuni a quelli che fanno commercio di vino. Io credo che sarà un'eccezione in Savoia; ma nei paesi al di qua delle Alpi non è vietato ai proprietari di vendere il vino al minuto se si conformano ai regolamenti di polizia relativi.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Qui, trattandosi di una legge nuova, può nascere il dubbio e sarebbe meglio toglierlo.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Pregherei la Camera di osservare che lo scopo del progetto consiste nel surrogare l'autorità municipale alla autorità che finora ha la polizia. Non andiamo a cercare tutte le altre leggi che riguardano tributi, perchè esse non hanno che fare colla legge presente.

Finora chiunque voleva dedicarsi alle professioni indicate nella tabella, chiunque intendeva d'esercitare gli atti che sono nella tabella stessa, doveva, per esserne abilitato, ricorrere alla polizia e munirsi d'una licenza, per ottenere la quale pa-

(1) Non appare nella precedente tornata che il senatore La Marmora abbia fatta veruna proposizione; egli ha verosimilmente aggiunto il suo nome alla proposizione che sarà stata depositata al banco della Presidenza dal senatore Pallavicino-Mossi.

gava una tassa al magistrato. Torno a ripetere : il progetto di legge consiste nel surrogare all'autorità della polizia l'autorità municipale, e con molte buone ragioni si sono attribuiti ai dazi comunali quei diritti, quelle piccole tasse di licenza che si pagavano alla polizia e che ora si pagheranno al dazio comunale. Tutte le altre leggi sono affatto estranee a questa. Noi dovremo entrare in siffatte esposizioni quando ci si presenteranno come una discussione di bilancio od un altro esame qualsivoglia. Per conseguenza dobbiamo restringerci a vedere quali di questa vogliono assoggettarsi all'obbligo di pagamento. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io sono d'accordo col relatore della Commissione. Vorrei tuttavia fare qualche osservazione, la quale mi sembra che possa influire a render più semplice e più spedita questa legge. Credo bene che tutti abbiano a farsi un'idea esatta della natura e dello scopo della legge che è proposta. Qui non si tratta di una legge finanziaria o di un provvedimento diretto a stabilire un dazio, una gravezza, un tributo qualunque sull'industria; qui si tratta unicamente d'una legge di sicurezza pubblica locale, di un provvedimento d'ordine municipale, sopra il quale le autorità comunali sono messe in grado d'invigilare quei rami d'industria denominati nella tabella, per evitare quegli abusi che potrebbero introdursi a danno della sicurezza della salute e della tranquillità pubblica nei comuni. La questione mi pare debba essere esaminata sotto due aspetti: l'uno è di vedere quali sieno quelle professioni, quali quegli atti che, in quanto al loro esercizio, più facilmente incorrano in quegli abusi, e devono perciò essere soggetti alla licenza; l'altro è di vedere se convenga che queste licenze siano spedite gratuitamente, ovvero debbano essere soggette al pagamento di un emolumento.

E qui insisto assai perchè la tassa che si è proposta sia considerata non già come un diritto, un dazio, ma, com'è scritto in testa di quella legge, un diritto di licenza, vale a dire tabella di emolumento che si paga per la spedizione della licenza.

Questo vale ad agevolare non poco la questione degli emendamenti su tale proposito. Quindi la questione tutta si riduce ora a vedere, come ho sovraccennato, quali siano quelle professioni, quali quegli atti che il Senato crede possano nel loro esercizio dar luogo più facilmente a qualche abuso a danno della salute e della sicurezza pubblica.

Io porto opinione che non vi sia dubbio in ciò che infino a qui ho esposto. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Domanderei uno schiarimento sopra una difficoltà che vengo a proporre.

Fino adesso apparteneva alla autorità della polizia forse municipale..... (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No, no, alla polizia, cioè al comando della piazza. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI..... di stabilire questi regolamenti. Ora, l'autorità legislativa avendo tolto sopra di sé il carico di determinare le regole di questi brevetti, pare che implicitamente escluda ogni altra facoltà nell'autorità di polizia od autorità municipale d'introdurre regolamenti analoghi. Stabilita, per esempio, questa tariffa, io suppongo che più non possa essere nell'arbitrio di qualsivoglia autorità l'introdurre un'altra categoria. Osservo che vi erano altre categorie che fino adesso pagavano. Dico ciò per opportunità di fatto, chè, essendo io proprietario di olii, e trovandomi nel caso di far venire degli olii nella capitale e farli vendere per conto mio, fui soggetto per questo alla licenza che pagava e ritirava dal vicariato di Torino. Questa categoria, quantunque non si trovi nella tariffa, potrebbe credersi che si dovesse continuare, onde sa-

rebbe opportuno di domandare che fosse stabilita esattamente, cioè se essa continui ad essere facoltativa ad altre autorità senza il concorso della nuova legge, o se si facciano cambiamenti a questo riguardo. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. La legge stabilisce quali siano le professioni soggette all'obbligo della licenza. Tuttavia, se qualcuno dei membri del Senato brama aggiungere nella tariffa i venditori di olii o di altre cose, sarà un'emendazione fatta dalla legge per evitare ogni arbitrio, in ordine a quello che finora non venne specificamente contemplato. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Questo deroga ai regolamenti precedenti. (Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Ciò che non è proibito, ma permesso. (Gazz. Piem.)

MARCO. Io prevedo che, se intorno ad ogni articolo ci fermeremo a fare osservazioni di questa natura, daremo luogo ad una troppo lunga discussione senza venire alla disamina degli emendamenti proposti per conciliare queste due opinioni, e domanderò la parola per giustificare il mio emendamento. Io credo che sia tempo perduto l'intrattenerci ora sopra una discussione, mentre si devono discutere quegli emendamenti che tendono appunto a conciliare le opinioni. Chieggo adunque che si continui la discussione sul rimanente della tabella. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Nuovissimo in questa Camera, io non conoscevo ieri l'idea della legge che si discute: la cognizione che ne presi fu superficiale; ma questa legge, sulla quale mi occorre ora di parlare, credo che intorno a diversi articoli meriti ancora una discussione più estesa. Questo è il motivo per il quale io credo che, sebbene noi siamo giunti al punto di esaminare gli articoli che si misero in discussione, sia ancora necessario di fare un'osservazione generale in proposito. Io confido che il Senato vorrà accordarmi un momento di attenzione. Spero di sottoporre al Senato considerazioni tali che possono giustificare il mio assunto, se vengo ad interrompere il soggetto della discussione.

Questa legge, o signori, posa sopra una disposizione essenziale alla legge medesima. Questa legge stabilisce norma generale per tutti i municipii. Questa legge non tien conto di quello che è ora in vigore nei municipii, ed è generalmente modellata sopra una disposizione legislativa che riguardava a un municipio solo, o a due o tre di maggior entità per il numero della popolazione e che non è applicabile per nulla ai municipii di secondo e terzo ordine, ai comuni rurali specialmente. Le osservazioni che io intesi pur ora dal senatore Defornari sono buonissime, perchè esse tendono ad aumentare e a diminuire la tabella della produzione che la legge ha indicata. Anzi questa osservazione è utilissima e tocca al punto essenziale della difficoltà. Essa merita la massima considerazione. La legge che noi discutiamo, volendo equiparare tutti i comuni fra loro, volendo estendere un provvedimento a tutti i municipii, inciampa in un grave errore, ed è che tutti i municipii non sono paragonabili fra loro. Io farò la distinzione massima tra i municipii di prima e seconda classe e i municipii di terza classe, vale a dire comuni rurali. Tutto quanto è di somma entità, tutte le professioni che sono comprese nella tabella e che hanno un'importanza grave nei municipii di prima categoria, sono poca cosa nei municipii rurali. Io porrei quindi una classificazione delle diverse professioni indicate nella tabella; io le ridurrei a tre, e così chiarirei alquanto la questione che si agita: ma amo tralasciare questa prima parte, essendo riaperta la discussione sopra gli argomenti di ieri. Mi atterro piuttosto ad una sola, vale a dire alla seconda; a questa differenza io porrò la classificazione dei comuni. Non è in-

dicato in questa legge, nella quale l'ultimo articolo si dirige a quanto è in vigore, non è indicato, dico, il regolamento dei comuni. Questo regolamento dei comuni, da legge nuova modificato e che un giorno in parte sarà abolito, deve pur tuttavia sussistere per quella parte che questa legge stessa contempla.

Ma io mi tengo a quella parte che ha relazione all'entrata del comune. Vedo nell'esordio, e, per meglio dire, nella esposizione dei motivi di questa legge che essa è in dubbio sul fine; vedo in questa legge un fine di polizia che ha per iscopo di procacciare l'entrata ai comuni; è detto che ciò è per far fronte alle spese dei delegati distrettuali.

Ora, signori, in questa, com'è già contemplato nel regolamento dei *Pubblici*, non parlasi di polizia, ma parlasi di leggi di entrata comunale secondo i principii dello Statuto. Vi ha un gran paragrafo che tutti gli amministratori dei comuni conoscono, come lo conoscono tutti quelli che sono soggetti alla amministrazione; vi ha, dico, un gran paragrafo riguardante un'imposta che è o personale o intitolata di quotizzo. Questa, o signori, è un'imposta sopra gli esercenti d'arti e mestieri nei comuni, non risparmiandosi nemmeno l'agricoltura. Questo quotizzo è in uso in tutti i comuni, perchè è una delle risorse alle finanze dei medesimi. L'articolo del regolamento comprende le osterie, gli alberghi, i macelli, i venditori dell'acquavite, comprende i panattieri, comprende tutte le arti che si esercitano nel comune e le sottopone ad una tassa; questa non è tassa di polizia, ma è tassa d'introito comunale. Ora io domando se la legge, che abroga tutti i regolamenti contrari a quella, è la presente. Ora io domando adunque se questa legge passa sopra al regolamento dei *Pubblici*, se questa legge distrugge l'introito dei comuni, se questa legge, la cui tabella non comprende che pochissimi degli esercenti professioni che si esercitano nelle grandi città, può essere applicata ai comuni. Mi pare, o signori, che questa osservazione debba far risolvere il Senato a por mente alla disposizione, ovvero ad ottenere dal Ministero gli schiarimenti che sono necessari, altrimenti converrebbe dire che questa legge vuol essere sommamente modificata, oppure rimandata.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Mi farò lecita una sola osservazione per rispondere agli argomenti del preopinante. Egli, verso la fine del suo discorso, accetta la stessa osservazione che ho avuto l'onore di fare poco fa alla Camera; si è osservato che questa legge non trattava che di surrogare, come ho detto, l'autorità municipale alla polizia. La seconda osservazione cade sull'estensione dell'abrogazione, la quale vuol essere ristretta nel progetto di legge, che è unicamente di surrogare l'autorità municipale a quella della polizia e di volgere a profitto delle autorità locali, ossia dei comuni, quella piccola tassa che prima si corrispondeva alla polizia. Ma ogni altra maniera di dazio, ogni altra maniera di diritto in questo momento nulla hanno a fare col presente progetto di legge.

Riducendo adunque la cosa a' suoi termini, la tassa che si paga per le professioni enunciate nella tabella e per la tabella è quella stessa che pagavasi prima alla polizia ed al dazio del luogo.

(Gazz. Piem.)

NIGRA. Mi pare che uno degli onorevoli senatori abbia indirizzato al ministro qui presente la domanda se, pubblicata la tabella, tutti gli altri diritti usi a perceiversi dai comuni abbiano ancora a perceiversi.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Io dissi che bisogna ritener bene i fatti. Trattasi di dare una licenza in via di pubblica sicurezza; resta poi a vedersi se questa licenza si debba dare *gratis*, o mediante un emolumento. Il ministro ha esposto al Senato le ra-

gioni per cui credeva essere conveniente assoggettare siffatta licenza ad un diritto di emolumento: ora è in facoltà del Senato d'adottare o no simile sistema. Egli sta nella tabella come un diritto della segreteria e un emolumento per la spedizione della licenza, il quale non impedisce per nulla tutti gli altri dazi.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Mi permetto di osservare che la legge del 7 ottobre scorso ha abrogato tal legge sui comuni. Ivi è detto espressamente che il regolamento del 6 giugno 1775 e la legge del 1847 sono abrogate. Io credo che, in confronto di questa abrogazione, non possano più essere citate quelle disposizioni.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Se continua la discussione, ripeto la proposizione dell'altro giorno. Io, economo del tempo e per natura e per posizione, credo di rendere un vero servizio alla Camera proponendo che la discussione s'interui sul merito, ovvero si proceda ad altro articolo: se si decide d'inoltrarsi nel merito, allora discutiamo gli emendamenti, ma almeno concludiamo.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda proseguire l'esame della tabella, ovvero se voglia fermarsi a questo punto di discussione generale.

(Posto ai voti, si adotta di continuare la discussione sulla tabella.)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, legge la tabella. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINI. (Interrompendo la lettura alla parola *dozzinanti*) *Dozzinanti* sono quelli che stanno a dozzina. Bisognerebbe dire *padroni di dozzina*.

(Gazz. Piem.)

MANNO. La parola *dozzinanti* non si trova nei buoni scrittori, dove realmente si menzionano case in cui si pongono persone a dozzina.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È però ricevuta generalmente.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario. (Interrompendosi nella lettura giunto alla categoria *Caffettieri*) Qui accade l'aggiunta della Commissione: per i bigliardi, col pagamento di lire 40, 20 e 10.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. In ordine ai bigliardi, la legge 20 ottobre 1821 aveva già stabilito un diritto di licenza a favore della polizia, il qual diritto oggi si esige dalle finanze. Ivi è già detto che si pagherà un diritto di lire 40 in Torino e Genova e di lire 10 in tutte le altre città. Dunque adesso sarebbe un doppio diritto che s'imporrebbe, non cessando quello stabilito già a favore della polizia. Diffatti nella patente del 1821 era detto tutti i diritti a favore della polizia essere aboliti, ad eccezione di quelli sui bigliardi. Se perciò vi è già un diritto di polizia, sarebbe un doppio diritto l'attuale disposizione. Nell'anno scorso l'ammontare di questo diritto è salito a lire 11,620.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Dal momento che il ministro viene a stabilire egli stesso la massima che tutti quanti i diritti di polizia debbano esser dati, in compenso ai pesi dei delegati, ai municipii, mi pare che la questione suscitata dall'onorevole senatore Quarelli non sia opportuna, perchè egli verrebbe a favorire le finanze. Il giudice migliore in questo argomento è lo stesso Governo: col far trasportare i diritti di polizia, qualunque sia l'origine loro, nel municipio, egli sancisce implicitamente che debbasi cessare dall'esigere i primi. Ora io dico: ama meglio l'onorevole senatore Quarelli che sia abolito, o che esista in favore dei municipii? La Commissione opina che questo diritto sui bigliardi, anche allorquando non fosse contemplato nella tabella, dovrebbe cessare ordinariamente, perchè non si possono mantenere i diritti di polizia in un senso e nell'altro, solamente perchè si percevano ora dalle finanze,

Volendo adunque ridurre la legge alla uniformità, volendo sinceramente adottare il principio postoci dinanzi dal Governo, è di necessità che si decida se questo articolo dei bigliardi sia o non compreso nelle tabelle. Se sarà compreso, cadrà anche egli, come gli antichi diritti di polizia, nei diritti dei municipii; all'opposto, se non è compreso, non ne perceveranno l'emolumento né i municipii né le finanze. Io domando permissione al Senato di dare le ragioni per le quali io crederei che si dovessero comprendere nelle tabelle. Si sa che i bigliardi sono un convegno della gioventù, quindi è necessario che i padri di famiglia, col mezzo della polizia municipale, possano esercitare qualche vigilanza; opportunamente dunque la Commissione ha compreso i bigliardi nella tabella.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. Qui si tratta di vedere se le finanze vogliono rinunziare a questo diritto che percevano, e che la legge disponeva a favore della polizia, come le finanze percevano pure quello del porto d'armi fin dal 1823. Ora, se il ministro di finanze non ha difficoltà che questo diritto sia ceduto a favore dei municipii, io non mi oppongo; ma incongruo è il dire che continuino i due diritti.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Dal momento che le finanze si sono impadronite del diritto sui bigliardi, pare che questo abbia cessato di essere un diritto di polizia e che propriamente sia divenuto un dazio, un'imposta sopra quelli che tengono bigliardi, e perciò che non possa essere compreso in questa legge. Ma il Ministero non tenne calcolo di siffatto diritto, perchè non vi voleva la permissione del Ministero delle finanze; quindi non è più da considerarsi come un diritto di licenza, ma sibbene come un dazio sopra gli esercenti tal genere di commercio.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. Domando la parola ancora per uno schiarimento.

Come sanno lor signori, mentre si accordarono finora dai comandi questi permessi, come si concessero quelli per porto d'armi, i diritti si versavano nelle casse dei ricevitori. Partiamo sempre dal punto, dal motivo per cui si accorda la licenza. Il diritto di questo si esigeva dalle finanze, ma doveva prima esservi la licenza del Governo, e così era pure del porto d'armi.

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Non importa sapere chi riscuoteva questo diritto, perchè evidentemente è un diritto di polizia, e la licenza era data da chi presiedeva alla polizia; ne conseguita ora ch'esso spetterà ai comuni e non più alle finanze.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Nell'interesse della discussione farò riflettere al Senato che essa potrà aver luogo più opportuno quando verrà quella tassa compresa nel bilancio nel quale si troverà l'articolo autorizzante la riscossione del diritto sui bigliardi. Quello adunque che si adotterebbe nella legge attuale non prestabilitirebbe assolutamente che il diritto sui bigliardi debba essere a profitto delle finanze. Un tal punto dovrà esser messo in discussione allorquando si tratterà di determinare essere conveniente che i bigliardi siano soggetti, oltre al diritto di emolumento di licenza, ancora ad un altro finanziario.

(Gazz. Piem.)

CERRARIO. Parmi che la discussione sia condotta a tal punto da potersene fare dal Senato un giusto criterio da questo stesso momento.

Svolgendosi i registri demaniali, se questa tassa è iscritta a titolo di licenza data dalla polizia di tenere un bigliardo, allora è evidente che il Governo, avendo surrogati i comuni alla polizia, deve cessare la tassa che si pagava alle finanze. Oppure, iscontrandosi sui registri demaniali, essa ha cambiato

natura ed è iscritta come una tassa di finanza che si paga per l'esercizio di certa professione, ed allora non ha più che fare colla licenza e continua senza che noi ce ne occupiamo. Dunque nel primo caso cessa di sua natura; nel secondo non abbiamo da occuparcene, perchè non riguarda la polizia.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Aggiungerò una parola nell'interesse sempre della discussione.

T Trattandosi di levare un articolo dal bilancio, ciò non si potrebbe fare in questa occasione, e si ricadrebbe nella questione preliminare se la legge attuale debba essere presentata prima al Senato. Ora si può proporre che l'emolumento sia applicato anche a questo oggetto, ma non si potrebbe all'occasione di questo emolumento agire sul bilancio, il quale deve essere portato prima avanti alla Camera dei deputati.

(Gazz. Piem.)

DE SONNAZ. Potrebbe darsi che nella proposizione il Ministero avesse ommesso i bigliardi.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Ho chiesto al ministro dell'interno se ci avea pensato e n'ebbi in risposta che nemmeno qui a Torino è portato l'articolo Bigliardi nella gran tabella degli esercizi di professione, e che in quella attualmente proposta non vi sono i bigliardi perchè i diritti spettano alle finanze.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, prosegue la lettura della tabella.

(Gazz. Piem.)

(Si domanda la parola dal senatore Moris sulla categoria Vendite di liquori.)

(Gazz. Piem.)

MORIS. Io propongo che a questo articolo si aggiunga rosolio, acquavita, brandwin e simili, e che si sopprima l'articolo che viene dopo e che riflette la vendita del brandwin, e ciò per le ragioni seguenti. Il brandwin appartiene ai liquori, epperò deve far parte dell'articolo Vendite di liquori. Il brandwin, parola olandese, è conosciuto col nome di acquavita, e forse anche sotto altro nome in alcune provincie del Piemonte. In Sardegna o è sconosciuto o distinto con nome diverso. È difficile che un venditore si limiti al solo brandwin. La minore tassa proposta nella tabella per la licenza di vendita del brandwin non deve far ostacolo a che l'articolo venga tolto o riunito a quello dei liquori, sempre rimanendo in facoltà del consiglio delegato dei comuni l'esigere secondo i casi ed entro i limiti fissati dalla legge il maximum od il minimum dei diritti.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI, segretario, prosegue la lettura della tabella.

(Gazz. Piem.)

(Dal senatore Moris si chiede di nuovo la parola all'articolo Offellerie con vendita di vino e liquori.)

(Gazz. Piem.)

MORIS. Propongo la soppressione dell'articolo. Nel progetto non sonosi volute comprendere le offellerie in genere; perocchè, non solendo andar disgiunte dalle confetterie, non entravano nello spirito della legge, ma sonosi comprese le offellerie con vendita di vino e di liquori.

Mi pare adunque inutile mantenere l'articolo, trovandosi già i venditori di vino e di liquori compresi negli articoli precedenti.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Ma presso noi nelle offellerie vi sarebbe vendita di vino, epperò potrebbe dirsi bottega d'offelliera con vendita di vino; il principale negozio sarebbe qui l'offelliera.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Le offellerie sono state imposte non per se stesse, ma per la vendita del vino e liquori; dunque sono già comprese nell'articolo precedente.

(Gazz. Piem.)

DEFOURNI. Mi pare che vi sia equivoco: se l'offelliera è senza liquori non paga, eppure questo è l'oggetto principa-

lissimo. Bass paga perchè vende vini e liquori; ma se domani non vende più vini e liquori, non paga più, mentre sarebbe pure il suo negozio uno dei principali della città.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Non è nello spirito della legge di contemplare questo negozio.

(Gazz. Piem.)

MORIS. Si tolga l'articolo: Qualunque officina che venda vino bisogna che paghi.

(Gazz. Piem.)

COTTA. Si diminuisca il diritto, ma siano contemplate le offellerie.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Ora la questione degenera in conversazione. Quando venga il caso, l'emendamento del senatore Moris sarà proposto.

(Continuasi la lettura della tabella: all'articolo *Merciai ambulanti, gridatori, venditori e distributori nelle piazze, strade ed altri siti pubblici, di litografie e stampati*, il senatore Defornari domanda la parola.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Mi pare che questo articolo esiga un poco di riflessione. In esso si parla di gridatori; ma questi gridatori noi sappiamo oramai cosa siano; sono ragazzi, sono proletari che vanno girovagando per le vie, e, se non hanno il permesso, avranno violata la legge. Io osservo questo non per muovere difficoltà, ma perchè non capisco come sia compresa questa categoria.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Sarà in contravvenzione per ogni atto senza permesso.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Perciò quegli che vende, per esempio, *La Tribuna del popolo* sarà colpito.

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. L'articolo dice *litografie e stampati*.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi permetterà di osservare che, appunto per sorvegliare i venditori di queste stampe, è necessario di assoggettarli a prendere la licenza, vale a dire che coloro i quali andranno attorno strillando e vendendo stampe e litografie senza aver la licenza, dal giorno dell'emanazione della legge dovranno cessare.

(Gazz. Piem.)

(Proseguitasi la lettura della tabella il senatore D'Azeglio chiede la parola all'articolo *Licenze per cantanti, suonatori e cerretani per le strade*.)

(Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Chiederei alla Camera se una considerazione di semplice umanità non suggerirebbe d'introdurre in tale categoria del regolamento un'eccezione a favore di quegli infelici che, essendo afflitti di cecità, si procacciano il proprio sostentamento colla professione di suonatori ambulanti, dispensandoli non già dalla licenza da ottenersi dalla autorità municipale, ma bensì dai diritti fiscali da sborsarsi a norma della legge, onde evitare di aggravare le ristrettezze di una esistenza già per se stessa sì misera e sì laboriosa. Nel formulare una tale proposizione credo poi che essa debba limitarsi all'individuo che procede isolatamente, senza estendersi al caso ove questi si trovasse aggregato ad una truppa più o meno numerosa. È vero che la facoltà di concedere una simile esenzione potrebbe da noi abbandonarsi al potere discreto dell'autorità municipale, ma temo che, non essendone fatta menzione nel testo medesimo della legge, una tale mancanza non fosse per difficoltà la risoluzione di quei sindaci o consiglieri comunali che sarebbero indotti a farlo per suggerimento di commiserazione.

Propongo perciò di fare all'articolo che riguarda i cantanti, i suonatori ed i cerretani per le strade, il seguente emendamento:

« Gli individui che, afflitti da cecità, esercitano la professione di suonatori ambulanti vanno esenti dai diritti fiscali attribuiti dalla legge all'esercizio della medesima quando non procedano

in compagnia di altre persone addette alla medesima professione. »

(Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Siccome spetterà ai comuni lo stabilire questa tassa, essi potranno anche imporre nulla.

(Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Ma il comune, trovandoli compresi nella tabella, non si crederà autorizzato di concedere tale esenzione.

(Gazz. Piem.)

(È proseguita e terminata la lettura della tabella.)

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io proporrei un'aggiunta, ed è la licenza per le maschere, le quali debbono essere più di tutto sorvegliate. Si ha bisogno di conoscere chi si maschera.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il primo emendamento presentato sulla tabella è quello del senatore Defornari. Esso si divide in due parti: la prima riguarda l'intitolazione che vorrebbe si cambiasse e che, dove dice attualmente *esercizi*, si dicesse *professioni ed atti soggetti a diritti*; la seconda riguarda l'intitolazione della colonna dei diritti che vorrebbe a vece delle parole: *nei comuni di*, si dicesse: *massimo giusta la classificazione dei comuni*.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-ROSSI. Scendiamo alle sottigliezze prima che vi scendano gli interpreti della legge. La tabella contiene una serie di *professioni* e di *atti esercitabili* sotto il cumulativo titolo di *esercizi*.

Fu già osservato mancare il titolo di proprietà e di esatta correlazione colle espressioni dell'art. 1°.

Osserverò inoltre che nella seconda faccia della tabella che porta l'intitolazione medesima ricorre in ogni articolo una seconda intitolazione, che è la parola *licenza*, mentre nella prima faccia, ora gli articoli si esprimono per la persona esercitante, ora per la cosa esercitata.

Ciò prova il vizio dell'intitolazione, che non è abbastanza generica o collettiva per comprendere sotto una medesima formola regolare tutte le varie specie.

Ma la formola più adatta al caso ce lo addita appunto la parte seconda della tabella, nella quale la minutissima varietà della specie trasse per necessità alla formola più collettiva.

Or dunque, inseguendo questa inavvertita ma logica manifestazione, proporrei che la stessa formola reggesse tutta la tabella, e così ad *esercizi* si surrogasse *licenze*. Perciò verrebbero ad indicarsi nel seguente modo tutti gli articoli: *per alberghi, per osterie, per bettole, ecc., ecc.*

Noterò ancora intorno al titolo *esercizi* essere desso meno che esatto, inquantochè, esattamente parlando, non sono gli alberghi, le osterie, le bettole che sieno imposte dalla tassa, il che potrebbe non a disragione far ripetere che questa legge concerne un vero tributo, ma sono le licenze che si trovano tassate; tassa che può anche considerarsi in parte come indennità d'ufficio, sia per rilascio delle licenze, sia per la relativa particolar riscossione.

E per questa ragione, e perchè inoltre l'art. 1° dice *tassa e non diritti*, proporrei di surrogare al titolo generale della *Tabella dei diritti di licenza* quest'altro titolo: *Tabella delle licenze e loro tassa*.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io mi unisco alla proposizione dell'onorevole preopinante, il senatore Pallavicini, e ritiro perciò il mio emendamento, perchè corrisponde intieramente al suo proposito.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Parmi che non sia esatto il dire *licenze* nella tabella delle professioni e degli atti per cui occorre licenza, e che invece sarebbe più esatta la locuzione *esercizi*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiata la proposta del senatore Pallavicino-Mossi?

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, leggo la proposizione del senatore Defornari.

(Gazz. Piem.)

Varie voci. È ritirata.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io l'ho ritirata colla condizione che venisse accettata quella del senatore Pallavicino-Mossi. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE legge l'emendamento Defornari che sostituisce alla parola *esercizi*, le seguenti: *professioni ed atti soggetti a diritti*.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io sottopongo al giudizio della Camera se non convenga torre la parola *esercizi*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Siccome la proposta del senatore Manno è più ampia, io chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Si può parlar contro? Allora osservo... (Qui molte voci lo interrompono)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io pongo ai voti se si debba sopprimere la seconda intitolazione, cioè la parola *esercizi*.

(Si passa alla votazione; fatta la prova e la controprova, essa riesce in favore della soppressione.)

La seconda intitolazione è soppressa.

Quindi viene il secondo emendamento del senatore Defornari, che concerne l'intitolazione della colonna dei diritti sostituendo alle parole *nei comuni di*, le seguenti: *massimo giusta la classificazione dei comuni*.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI si alza per fare qualche osservazione. (Una nuova interruzione impedisce che sia inteso.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiato l'emendamento Defornari? (Non è appoggiato.)

Il primo emendamento poi nell'ordine della tabella in quanto alle professioni ed agli esercizi si riferisce all'articolo *vendita di vino all'ingrosso*. Due proposte furono fatte: una del senatore Gallina, che si avesse cioè a sopprimere la menzione che è fatta di *vendita di vino all'ingrosso*; l'altra del senatore Pallavicino-Mossi e del senatore La Marmora, i quali vorrebbero che, invece di dire *vendita di vino all'ingrosso e vendita di vino al minuto*, si dovesse dire *rivendita di vino all'ingrosso e rivendita di vino al minuto*; e ciò per escludere in modo più chiaro la vendita che si può fare dai proprietari del prodotto delle proprie ville. Un terzo emendamento su questo articolo è stato proposto dal senatore Manno, il quale propone che, invece di dire *vendita di vino all'ingrosso*, si sostituisca *vendita commerciale di vino all'ingrosso*.

Siccome la proposta la più radicale è quella del senatore Gallina, perchè tende a torre assolutamente la menzione della vendita di vino all'ingrosso, così domando se questa è appoggiata.

(È appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Una osservazione fatta dal senatore Manno ha dato una spiegazione a questa espressione della tabella; egli ha detto che qui, parlandosi di vendita, s'intendeva bottega dove vendesi. Posta la cosa in tale termine, io non ho niente ad opporre; ma osservo solamente che vi possono bensì essere nelle grandi città botteghe dove si venda vino all'ingrosso, ma non generalmente nei comuni ove la vendita all'ingrosso si fa dai proprietari nel modo che si presenta. Ciò avviene sicuramente nelle città, e in Torino sono parecchi magazzini dov'è aperta al pubblico la vendita del vino all'ingrosso; ma così non può dirsi dei comuni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque si riunirebbe al baron Manno?

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io svilupperò il mio emendamento. Nella vendita commerciale di vino all'ingrosso due opinioni si manifestarono ieri nella nostra Camera. Alcuni tenevano per l'immunità assoluta, e ciò per la ragione speciale che la maniera generica con cui l'articolo era concepito poteva colpire le proprietà. Altri tenevano non potersi spingere la intelligenza di questa legge al segno da colpire la proprietà, e perciò pensavano che l'articolo dovesse essere approvato sia per la natura speciale sua propria, sia perchè alcuni abusi possono facilmente introdursi in questo ramo di negozio, e specialmente quello di colorire con una vendita al minuto il loro smercio all'ingrosso. Posta la questione sotto questo aspetto, chiaramente si vede che non due opinioni diverse o contrarie stavano fra di noi, ma due interpretazioni della legge alquanto discoste l'una dall'altra; gli uni, cioè, temevano per la proprietà, e gli altri credevano che la proprietà rimanesse illesa. In questo stato di cose io credo che introducendo la parola *commerciale* venga a dileguarsi la differenza ch'esiste fra gli uni e gli altri.

La causa del dubbio che può nascere su quanto spetta alla vendita del vino non è punto differente; tutti i giorni essa viene agitata.

I proprietari, rasentando, per così dire, l'operazione commerciale, danno luogo di frequente a quistioni vendendo robe loro proprie e nel tempo stesso facendo negozio di roba comprata da altri.

Accadendo quistioni di pagamento, bisognerà rivolgersi al giudizio dei magistrati ordinari, i quali opineranno sulla tariffa che dovrà pagarsi da quel proprietario che vende vino proprio. Dicendo *commerciale*, sparisce la difficoltà se egli sia soggetto alla tassa, giacchè non è per ragione commerciale che la venduto un vino tratto dal proprio vigneto e al tempo stesso rivenduto quello che è comprato in vigneto altrui. Pagando il dazio sulla operazione, sarà di tal natura da vestire la qualità di persona commerciante? A chi il giudizio? Rimarrebbe a decidere su mille ed una questione. Io credo che bisogna rimetterla ai tribunali, e, siccome questi giudicano delle cose di commercio, così giudicheranno pure le quistioni che possono nascere sul pagamento di tali dazi. Io credo adunque che, quando si aggiungano le parole *commerciale di vino all'ingrosso*, ogni difficoltà sia dileguata (1).

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Il senatore Defornari ha la parola.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io domanderei uno schiarimento. Vorrei sapere se sia compresa nella vendita commerciale la vendita di vino eseguita, per esempio, da un commesso viaggiatore estero.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Allora basta la condizione personale del commesso viaggiatore per far giudicare che l'operazione è commerciale.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Non posso assentire alla osservazione dell'onorevole senatore Manno, benchè sostenuta dalla spiegazione che io aveva data; tale spiegazione non era svolta in termini forse molto chiari.

Il motivo, per cui io credeva che il commercio e la vendita del vino all'ingrosso non dovessero essere sottoposti al pagamento del diritto di licenza, nè sottoposti ad ottenere la licenza, era perchè questo commercio non poteva essere considerato nei fini della legge. Io non credo che un venditore, un commerciante di vino all'ingrosso abbia a che fare colla sicu-

(1) Veggansi le rettificazioni che l'oratore ha fatto al presente discorso in principio della seduta del 13 novembre.

rezza pubblica. Non credo nemmeno che possa cadere sotto quella tale vigilanza di comune nei termini che la legge acconsente. Sicuramente, se uno farà la professione di venditore di vino all'ingrosso, come accade massime nei porti di mare, ove questo vino si fabbrica e ove si legge scritto: *Fabbrica di vino di Champagne*, capisco che la polizia può averci mano; ma essa non può di certo intromettersi nel fatto di chi vende vino all'ingrosso, procacciandoselo col suo commercio ed acquistando anche dai venditori partite di piccole quantità.

Io ben credo che l'esercizio di questa professione, esercizio essenzialmente commerciale, non soggetto ad una vigilanza speciale e meno ancora alla vigilanza comunale, svelti che gli atti suoi danno luogo a sospetti; ma allora ciò avviene come in qualunque altro atto di un privato il quale contravvenga alla legge o turbi l'ordine pubblico. Credo fuor di dubbio, fuor di contestazione che questa legge non ha voluto colpire un commercio. Le spiegazioni date dal signor ministro sono abbastanza chiare intorno a siffatta materia. Io ho sospettato che i termini della legge potessero portare con sé un'interpretazione di principio della libertà di commercio. Io non credo certamente che il Ministero volesse frenare e restringere questa libertà quando non eravi ragione per farlo. Ho l'onore di osservare al Senato che questa legge delle licenze è legge sotto un certo aspetto arbitraria, vale a dire lascia in arbitrio al consiglio comunale di concedere o no questa licenza. Ora io domando: in un comune qualunque, in un comune di 800 abitanti per esempio, vi possono essere 50 commercianti di vino; il sindaco od il consiglio comunale potranno rifiutare a questi commercianti la licenza che gli si domanda? Del resto, la natura stessa della legge, che è la sicurezza pubblica, dice che nella concessione bisogna aver riguardo alla probità ed onestà di coloro che la dimandano. La probità di un negoziante di vino all'ingrosso non può essere argomento alla discussione di un consiglio comunale. Io non so raccapezzare il filo che possa legare la frase di *commercio all'ingrosso*.

Osserverò di più per la natura stessa di questo commercio, vale a dire pel caso che io supponeva che la vigilanza del consiglio comunale avesse ad esercitarsi nei proprietari di vigneti, proprietari i quali fanno nelle loro cantine quantità grandissime di vino, e vogliono sovente far incetta di uve le quali non possiedono e che servono maravigliosamente per mitigare la qualità del vino medesimo. Questi proprietari sono soventi volte ricchissimi e non sono persone che appartengano ad ogni classe della società. Il domandar licenza per essi non si conviene. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSI. Io crederei che si potrebbe spiegare tutto con un asterisco, in cui si dicesse che tale disposizione non riflette i proprietari i quali smerciassero vino per loro conto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Generalmente però non si tiene questo modo nella compilazione delle leggi. (Gazz. Piem.)

MANNO. Domando la parola per confrontare insieme l'emendamento del senatore Pallavicini, il quale ha molta somiglianza col mio. Credo che la parola *commerciale* salvi più la proprietà che la parola *rivendita*. La parola *commerciale* vuol dire che allora solamente vi sarà vendita quando le operazioni, anche del proprietario, siano tali che vestano interamente la natura dell'atto commerciale, e come tali possano esser giudicate dai tribunali secondo la giurisprudenza stabilita. La parola *rivendita*, al contrario, potrebbe talvolta colpire il proprietario, perchè ve ne sono di quelli che hanno vino proprio e comprano uve e ne fanno vino. Allora rigorosamente si può dire che questi, nel vendere il proprio vino,

rivendono anche parte di quel vino fatto colle uve altrui. Ecco che colla parola *rivendita* colpiremo i proprietari, mentre colla parola *commerciale* noi eviteremo quest'inconveniente. Io credo che il Senato, dovendo decidere sui due emendamenti, la parola *commerciale* favorisca maggiormente la proprietà. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io appoggio la proposizione del senatore Manno. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Mi pare che il conte Gallina abbia proposto la soppressione assoluta dell'articolo, *vendita di vino all'ingrosso*, eccetto il caso in cui per *vendita di vino all'ingrosso* s'intendesse la vendita fatta in una bottega espressamente tenuta a quest'oggetto. Dunque io credo che prima di tutto si debba porre ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Gallina, perchè sembra che quello del senatore Manno secondo le spiegazioni da lui date ferisca il proprietario, il quale faccia acquisto di uve per correggere il proprio vino.

(Gazz. Piem.)

MANNO. No, anzi dico il contrario; per evitare questa sinistra interpretazione, io vorrei posta la parola *commerciale* e non la parola *rivendita*, che è un po' meno specifica e non ha senso positivo. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Ad ogni modo la questione della soppressione dell'articolo deve avere la priorità. (Gazz. Piem.)

QUARELLI. Proponerei si adottassero le parole: *magazzini di vini per vendere all'ingrosso*. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Allora si direbbe: *magazzini per rivendita di vini*. (Gazz. Piem.)

QUARELLI. Questa è l'espressione che nel 1814 si usava, ed indica un luogo che serve per vendere vino all'ingrosso. La parola *magazzino* rende manifesto che è un luogo dove si deposita il vino. Anche il Ministero l'intende in questo senso, e volendo impedire che in que' luoghi si radunassero persone che potessero nuocere alla sicurezza ed all'ordine pubblico, assoggetta questa vendita alla sorveglianza. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Io intendo di dire: *vendita in bottega di vino all'ingrosso*. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io unisco la mia proposizione a quella del senatore Gallina. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Io m'unisco pure a questa proposizione. (Gazz. Piem.)

MANNO. Io formulo in questa maniera: *vendita commerciale di vino all'ingrosso in bottega*. (Gazz. Piem.)

SAULI. Il commercio dei vini incontra tutti i giorni difficoltà, e per conseguenza non bisogna incagliarlo maggiormente. Questa è legge di buon ordine, dunque può sottoporre a licenza quelli i quali vendono vino al minuto, ma non coloro che vendono vino all'ingrosso; i quali servono a smerciare il vino dei proprietari; perciocchè si stabiliscono dei magazzini in certi luoghi centrali, ove vengono a confondersi i vini di tanti paesi circonvicini. Il voler inceppare questo commercio sarebbe un danno essenziale, epperò io credo che non debba essere soggetto a licenza, come non lo sono i magazzini di altre derrate. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Faccio un'osservazione, che cioè il Senato non deve perdere di vista che la parola *all'ingrosso* non significa già veramente un commercio fatto all'ingrosso, perchè comprende sino una mezza brenta. (Gazz. Piem.)

CERRARIO. Mi pare che, fra i vari emendamenti, il più semplice e che spiega maggiormente sia quello di: *traffico di vino all'ingrosso*. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Farò osservare che il traffico si fa anche dai proprietari. Mi pare che tutti siamo d'accordo di non voler assoggettare i proprietari, ma solamente quello il quale fa traf-

fico di vino ricavato dai fondi altrui. Questo è il pensiero della Camera. Ora tanto l'idea del senatore Gallina quanto quella del senatore Manno si riferiscono in un punto solo: vorrebbero essi colpire unicamente ciò che è commerciale, e mi pare che l'espressione *vendita commerciale*, più l'aggiunta della *bottega*, non lascino luogo alla quistione di dire se sia vendita in bottega perchè si fa al primo piano, oppure sia vendita in cantina perchè si fa sotto il primo piano. Ma all'opposto l'idea netta di *vendita commerciale* comprende tutti quelli che fan commercio di vino, quando anche ne siano proprietari. Nè io lascio di osservare che la quistione di commercio è una quistione giudiziaria e talvolta molto sottile. Ma faceva appunto riflettere ottimamente il senatore Manno che per questi fatti c'è una giurisprudenza stabilita, e che perciò sarà agevolissimo di risolvere qualunque quistione si presentasse. D'altronde osserverò che nei comuni, massime rurali, il buon senso giudicherà degli atti di commercio; per cui si dirà: questi non è che un grosso proprietario, il quale bensì avrà comperato alcuni rubbi d'uve all'oggetto di correggere il suo vino, per formarne una maggior quantità con più utile, e conseguentemente non è commerciante all'ingrosso. All'opposto, nelle città dove si trova questo commercio, dove ci sono quelli che fanno incetta di vino per procurare ai proprietari la vendita dei loro prodotti, questi saranno facilmente colpiti dalla licenza. Perciò io stimo che l'espressione *vendita commerciale* abbracci la vera e giusta idea dell'oggetto che noi vogliamo colpire, e che così non occorra aggiungere le parole in *bottega*, perchè queste possono dar luogo a quistioni.

(Gazz. Piem.)

NIGRA. Appunto per dimostrare la necessità di definire bene quale sia la vendita che si deve comprendere fra la vendita commerciale e quella dei proprietari, addurrò per prova che prima del 1834 la vendita del vino all'ingrosso era permessa a tutti. Non fu che in novembre del 1834 che venne emanata una legge in cui si mettevano i limiti fra la vendita all'ingrosso e quella al minuto, e ciò per la necessità che i comuni avevano di distinguere il libero commercio dalla vendita. E fu presa questa deliberazione perchè immensi abusi si erano introdotti, e i comuni non potevano più distinguere quale fosse la vendita che si faceva al dettaglio e quale all'ingrosso. Dunque bisogna, per non ledere la libertà del commercio, spiegar bene quali saranno quelli che venderanno vino all'ingrosso e quali al minuto. Adottandosi la parola *commerciale*, viene risolta la quistione, e non si tocca la proprietà.

(Gazz. Piem.)

PICOLET. Les judicieuses observations de M. le sénateur Gallina démontrent d'une manière péremptoire la nécessité d'écarter de la présente loi toutes les mesures qui pourraient entraver la liberté du commerce.

Il conviendrait en conséquence de ne soumettre à l'obligation d'obtenir une licence que les vendeurs de vins en détail et en gros dans une boutique.

En Savoie, comme en Piémont, il se fait des transports considérables de vins d'une province pour être vendus dans une autre; il y aurait des graves inconvénients à soumettre à l'obtention d'une licence les propriétaires de ces transports; il suffirait à leur égard qu'ils fussent soumis aux lois générales de police sur les subsistances.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io sono d'avviso che si debba concedere la priorità alla proposizione dell'onorevole senatore Gallina. Essa però potrebbe conciliarsi con quella del senatore Manno, di *vendita commerciale*, aggiungendovi: *fatta in bottega o in magazzini*.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Vedendo come il contrasto che incontra la mia

proposizione procede dalla parola *bottega*, io formolerei anche quest'altra: *Vendita pubblica commerciale di vino all'ingrosso*.

(Gazz. Piem.)

NIGRA. Per la ragione secondo la quale pare a me dover questa proposizione avere la priorità, domando che sia posta ai voti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione Manno. (È adottata.)

Siccome si sostiene che la parola *rivendita* sarebbe applicabile anche per l'articolo seguente, così domando se si intenda che si abbia a mantenere questa proposta.

(Gazz. Piem.)

PALLAVICINO e LA MARMORA. Noi l'abbandoniamo. (Gazz. Piem.)

GALLINA. Credo che sarebbe indispensabile una annotazione per ispiegare che cosa s'intenda per *vendita al minuto*. Ben veggio che c'è una legge generale, ma non ha che far con questa, perchè è una legge di gabella; e perchè la nostra legge sia compiuta, mi pare debba essere spiegativa. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Pare che, quando nella discussione, che precede l'adozione di quest'articolo, si è detto chiaramente che s'intenda per vendita di vino al minuto, ciò sia sufficiente senza bisogno di nessun asterisco. (Gazz. Piem.)

MANNO. Il senatore Giovanetti ha ragione; altra volta si facevano le leggi e poi le glosse; ora si fa il contrario.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Si potrebbe ridurre a questi termini: *vendita di vino al minuto non maggiore di 20 o 25 litri*.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Credo che si abbia una norma generale nei regolamenti delle gabelle, e si potrebbe dire: *a tenore dei regolamenti*.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sono di altro ordine.

(Molte voci si fanno intendere simultaneamente.)

Abbiano la compiacenza di determinare se stanno per 20 o 25.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI. Siccome tra breve saranno in vigore le disposizioni per l'uso generale dei pesi e misure decimali, così mi pare che si dovrebbe dire: *non maggiore di venticinque litri; venticinque litri pareggiano a un dipresso la mezza brenta*.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Bisognerebbe dire: *vendita di vino al minuto per esportare in quantità minore di mezza brenta o di 20 litri*.

(Gazz. Piem.)

STABA, relatore. Mi pare che sarebbe più chiaro il dire: *non maggiore di mezza brenta*.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Chi vende mezza brenta, vende all'ingrosso.

(Gazz. Piem.)

(Farii senatori parlano contemporaneamente, tanto che non se ne raccoglie il significato.)

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Dunque l'emendamento è questo: *vendita di vino al minuto per esportare, in quantità minore di 25 litri*.

Se nessuno ha delle osservazioni a fare, domanderò se è appoggiato.

(Alcuni senatori si alzano.)

Ora che è appoggiato, lo metterò ai voti. Chi intende di adottare questo emendamento, voglia levarsi.

(L'emendamento è adottato.)

Viene l'osservazione se la parola *dozzinanti* debba essere mantenuta.

Non si insiste? Dunque la metto ai voti.

(È adottata.)

Viene l'aggiunta proposta dalla Commissione. Dopo la men-

zione dei caffettieri sarebbe fatta quella dei bigliardi, sottoposti ai diritti di 40, 20, 10.

Non c'è osservazione?

Metto ai voti l'emendamento della Commissione.

Coloro che sono d'avviso che sia fatta questa aggiunta, si levino.

(La votazione è incerta. Si passa alla controprova.)

Coloro che sono d'avviso contrario, vogliono levarsi.

(L'aggiunta della Commissione è rigettata.)

Quindi viene l'emendamento proposto dal senatore Moris, relativo alla vendita di liquori. Il senatore Moris propone di aggiungere alla categoria *vendita di liquori* la specificazione di *rosolio, acquavite, brandwin e simili*, sopprimendo la successiva categoria *vendita di brandwin*.

È appoggiato l'emendamento?

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Il senatore Moris ha pure proposto un secondo emendamento per l'articolo: *offellerie con vendita di vino e liquori*, che vorrebbe soppresso, perchè stima che sia sufficientemente già colpita la vendita di liquori nelle offellerie dall'articolo che ora si è votato.

Io domando se l'emendamento del senatore Moris, che consiste nella soppressione di quell'articolo, è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è adottato. Si mantiene l'articolo.)

In seguito verrebbe una proposta relativa agli armaiuoli, che non so se sia mantenuta, dell'onorevole senatore Manno.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Dopo le spiegazioni di ieri, io la ritiro.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Verrebbe quindi la proposta del senatore D'Azeglio per introdurre un'eccezione a favore dei ciechi alla categoria *licenze per cantanti, suonatori o corretani per le strade*.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Siccome non è stata formulata in termini espressi, prego si formoli.

(Gazz. Piem.)

D'AZEGLIO. Si fece menzione di quelli che suonano per le contrade, e mi pare che potrebbero essere eccettuati i ciechi.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Spinto da un motivo lodevolissimo di zelo e di carità, il senatore D'Azeglio proponeva un emendamento in favore dei ciechi. Ma, oltre che i ciechi che suonano per le contrade non vanno mai soli, anzi sono quasi sempre accompagnati, ed assai di rado avviene che le persone che li accompagnano siano loro appartenenti, non pare che la legge possa occuparsi di quei casi speciali, in cui, per esempio, un cieco solo, guidato da un fanciullo, andasse questuando coll'esercitare il suono o il canto o altra cosa. È necessario che le autorità municipali sappiano quali e quante siano queste persone che esercitano simili atti, altrimenti con un siffatto pretesto quelle si potrebbero sottrarre alla vigilanza delle autorità, simulando la cecità. Chi non sa quanti usano la scaltro maniera di fingersi ciechi?

Io credo che per un sentimento di umanità, che onora chi lo ha proposto, noi non dobbiamo esporci ad inconvenienti che potrebbero nascere da questa eccezione. Io porto opinione che sia necessario di assoggettare chiunque indistintamente al pagamento, senza togliere ai diversi comuni la facoltà di avere quei riguardi che saranno suggeriti in qualche caso

speciale; perchè noi non istabiliamo che una legge in massima, un provvedimento generale. I comuni, i quali crederanno di poter concedere una eccezione, non ne sono impediti ove giudichino esserci veramente il caso di farlo; ma la nostra tassa generale mi pare debba essere mantenuta.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. L'emendamento D'Azeglio è appoggiato?

D'AZEGLIO. Io ho proposto questo emendamento per timore che le autorità comunali non si credessero a ciò autorizzate, mentre la legge non fa eccezioni.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Faccio osservare che questa legge può prevenire un finto mendicantismo.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Se un cieco, invece di mendicare, ricorre ad un'industria, e o diletta o strazia le nostre orecchie, mi pare che meriti maggior riguardo, perchè si vede che cerca un'occupazione e che è amico del lavoro.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Questo riguardo sarà usato dal municipio. La legge deve prevedere gl'inconvenienti che possono nascere, come ha osservato benissimo il senatore Giovanetti.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Vi è ancora un sottoemendamento del senatore La Marmora, il quale vorrebbe che fossero eziandio eccettuati gli storpii.

Metto ai voti l'emendamento col sottoemendamento.

(Non è accettato.)

Sono con questo esaurite tutte le proposizioni. Debbo però far menzione della proposta del senatore Giovanetti, con cui vorrebbe sottoposte alla licenza le maschere.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Osservo essere necessario, massime nei tempi che corrono, che il municipio possa conoscere coloro che usano maschere.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La proposta Giovanetti è appoggiata?

(È appoggiata.)

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Farei osservare che noi facciamo una legge con cui vogliamo tassare un'arte, un mestiere, un atto. Ora, quello che va in maschera potremo noi metterlo in tariffa?

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Quelli che vanno in maschera hanno sempre pagato. Mi appello a molti di questi signori, i quali furono governatori nelle province, perchè dicano se le maschere non hanno sempre pagato.

(Gazz. Piem.)

LA PLANARGIA. È bensì vero che le maschere pagavano, ma dal 1835 in poi non hanno più pagato.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Domanderei uno schiarimento. Se è per non pagare, la appoggio.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Anzi è per pagare.

(Gazz. Piem.)

SAULI. Allora non la vogliamo. Vogliamo un poco di allegria.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Rimetto la votazione per avere una soluzione.

Chi è d'avviso di ammettere questa aggiunta, si compiaccia d'alzarsi.

(Non è ammessa.)

(Gazz. Piem.)

PETITTI. Non mi sono trovato presente quando si è parlato della tabella, altrimenti avrei proposto di osservare che in molti comuni si paga un diritto per i giorni di fiera, di mercato, e che questo diritto per alcune comunità (cito, per es., nella provincia di Cuneo, quello di Vinadio) è un prodotto assai considerevole.

È bensì vero che molti non vendono che per quella giornata, ma vendono alle volte più di quello che non sogliano in tutto l'anno.

(Gazz. Piem.)

PARRECCHI SENATORI. Sono compresi. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non vi è più altra osservazione?

(Gazz. Piem.)

LA MARMORA ALBERTO. Propor go che si tolga la parola *licenza* ripetuta in principio della categoria.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Invece di *rarità* direi *curiosità*. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io mi proponeva di far un articolo addizionale ed una distinzione, osservando che la parola *licenza* parrebbe doversi mettere solo per gli atti e non per le professioni.

Quanto a queste, certamente non è intenzione che sia limitato il numero degli esercenti e che sia riservata la facoltà di esercitarle.

Ciò interessa la libertà e la proprietà.

Invece, per gli atti che si contengono nella tariffa, è necessario che sia determinato se questi esigono lavoro, perchè possono anche essere impediti e meritano una particolare vigilanza.

Se si presenta, per esempio, uno che voglia mostrar delle fiere, allorchè queste possono esser pericolose, l'autorità municipale può benissimo negare la licenza. L'esercizio di una professione non può restringersi nè negarsi.

In conseguenza io credo che debbasi ora o successivamente provvedere a questa distinzione importantissima, indicando le categorie delle licenze.

Poichè l'onorevole senatore ha creduto di togliere questa parola che è applicabile appunto ai soli atti, io proporrei che si ponesse un articolo addizionale, il quale faccia sentire che questa legge non autorizza menomamente le autorità municipali a restringere l'esercizio delle professioni, quantunque possa impedire l'esercizio degli atti. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. L'emendamento che propone il senatore Defornari cade sotto l'art. 3, precisamente sull'aggiunta introdotta dalla Commissione. Conseguentemente mi pare inutile in questo momento d'entrare in una quistione gravissima. È giusta l'osservazione di togliere la parola *licenza*. Quella continua ripetizione di *licenza* è, per vero, una superfluità, una ripetizione noiosa che non serve a nulla. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Io vorrei che questa tabella fosse ritornata alla Commissione, perchè vi fossero fatte queste piccole emendazioni. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento per sopprimere la ripetizione della parola *licenza*.

(È adottato.)

Pongo pure ai voti se si debba sostituire, secondo la proposizione del senatore Maestri, la parola *curiosità* a quella di *rarità*.

(È adottata.)

Porrò ai voti l'intera tabella come è stata emendata.

(È approvata.)

La discussione ricade ora sull'articolo 2 della legge. Si proporrebbe dalla Commissione che per maggiore chiarezza si dovesse aggiungere: *sotto la pena pecuniaria, portata dall'art. 1.* (Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Vorrei fare un'osservazione sulle parole: *si rinnovano di anno in anno*, che non sono a sufficienza spiegative; per cui chi ha ottenuta la licenza potrà crederci in regola dopo averla conseguita. Converrebbe spiegare se ogni anno si deve rinnovare al primo dell'anno. (Gazz. Piem.)

ALCUNI SENATORI. No, no. Se uno la ottiene al mese di luglio, s'intende che finisca al mese di luglio. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Debbo manifestare al Senato un'opinione di alcuni nostri colleghi, i quali hanno ravvisato una specie

di imperfezione in questa legge sotto il rapporto della distinzione tra le licenze continue, vale a dire di quelle che non sono minori di un anno e di quelle che ne sono minori. Taluno ha detto che un sindaco potrebbe abusare, perchè è data facoltà al sindaco per gli atti momentanei o che non arrivano all'anno, come è data facoltà al sindaco insieme ai Consigli dei delegati quando si tratti di cose continue; epperò concederà una licenza per alberghi, non per un anno continuo, ma per undici mesi e ventinove giorni, e poi la rinnoverà sempre con minor durata, e si emanciperà in questo modo dal Consiglio delegato.

Io proponevo adunque che, invece di dire che le licenze sono di un anno per le professioni che vengono ad essere di loro natura continue, si dividesse la tabella in due parti, nell'una delle quali fossero comprese le professioni continue, nell'altra gli atti affatto temporanei o momentanei, affinchè per quelle occorresse sempre la concessione del Consiglio, e di questi soltanto potesse il solo sindaco ingerirsi.

Se il Senato crede che questa riflessione meriti qualche attenzione, allora formulerò l'emendamento. (Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non credo fondata quest'osservazione, perchè non è il sindaco che imprime all'atto la natura di continuo, ma sì il tenore della domanda. Dunque se alcuno chiede, per esempio, la licenza per l'esercizio d'un'osteria, essendo questo un atto che si suppone durativo almeno un anno, il sindaco non è competente a concederla. Ma se invece alcuno domanda una licenza per una serenata, trattasi d'un atto passeggero, onde il sindaco è competente a concederla. Dunque non vedo che ci sia questo pericolo di abusare. Ripeto che la misura della continuità dell'atto deriva dalla domanda, non dal capriccio o dalla volontà del sindaco. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Ma la domanda può essere formolata in modo da lasciar luogo a questo abuso. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Farò notare al Senato che l'osservazione del senatore Giovanetti si riferirebbe piuttosto all'articolo 3.

Se non si fa alcuna osservazione, porrò ai voti l'articolo 2 coll'emendamento della Commissione.

(È adottato.)

Viene l'articolo 3, su cui vi ha un emendamento del senatore Castagnetto, che è concepito così:

« Il sindaco, come ufficiale del Governo, potrà sospendere l'effetto delle licenze concesse dal Consiglio delegato del comune, nel qual caso sarà tenuto di rassegnare tosto un motivato rapporto all'intendente per le sue determinazioni. »

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. C'è un emendamento della Commissione che sembra debba avere la priorità. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Quello è già proposto e conosciuto.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Grave e delicata l'onorevole relatore nella elaborata sua esposizione rappresenta essere la materia sottoposta al vostro esame, e ben con ragione egli la disse tale, perchè, oltre i motivi da lui in brevi parole energicamente espressi, v'ha il di più che, se si vuole mantenere nella nazione quell'ordine di cui non v'ha chi non senta urgente il bisogno, importa d'assicurarla prima di tutto in mezzo alle tranquille ed interessanti popolazioni delle campagne. Chi dice *ordine* dice la moralità, la religione, il buon costume, quelle virtù insomma atte a formare i buoni e generosi cittadini, sulle quali penso debba essere fondato il regime delle nostre istituzioni che tendono a rendere il popolo felice colla vera libertà, non colla licenza. Senza dunque nulla discostarmi dall'assunto dell'egregio relatore, anzi a meglio secon-

dare la di lui opinione ed il savio intendimento del progetto di legge, ho l'onore di proporre alla Camera un emendamento od aggiunta all'art. 3, che mi accingo a sviluppare.

Premetto che la legge di pubblica sicurezza del 30 settembre ultimo scorso all'articolo 2° dispone:

« L'amministrazione di sicurezza pubblica è posta sotto la immediata dipendenza del ministro segretario di Stato per gli affari interni ed è affidata in ogni divisione all'intendente generale, in ciascuna provincia all'intendente, nei mandamenti ai delegati, e nei comuni al sindaco. »

Disposizione questa alla quale io non saprei abbastanza applaudire, perchè stabilisce una completa gerarchia fra gli impiegati preposti alla sicurezza pubblica, e commette ad un solo funzionario quella responsabilità che non potrebbe dividersi fra un corpo deliberante, come sono i Consigli delegati, senza renderla illusoria.

Quindi è che all'articolo 75 della legge 7 ottobre il sindaco vien qualificato ufficiale del Governo, ed all'articolo 75 gli si dà speciale carico di vegliare a che la morale pubblica sia rispettata.

Fin qui io trovo perfettamente in armonia le disposizioni delle leggi 30 settembre e 7 ottobre con quella che si discute; come trovo anche concordi gli articoli 15 della ridetta legge 30 settembre, ed il 76 della legge 7 ottobre, perciocchè, comunque la legge 30 settembre ponga sotto la esclusiva dipendenza delle amministrazioni comunali gli alberghi, trattorie, caffè e altri stabilimenti di analoga natura, è da ritenere l'espressione di quell'articolo in cui è detto che toglie su di essi all'amministrazione di pubblica sicurezza ogni ingerenza amministrativa. Sussiste quindi che al sindaco spetta, come vien disposto all'articolo 76, di regolarne l'esercizio conformemente all'ordine pubblico, tanto più che al successivo alinea è prescritto che per le concessioni il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferirà all'intendente. Consentanea a questi principii io trovo la relazione di sua eccellenza il ministro dell'interno, nella quale viene esposta la economia della legge e vedo che il Governo ha voluto distinguere le materie di mera polizia da quelle che hanno un carattere amministrativo, e queste affidò esclusivamente ai municipi.

Una, se non manifesta, certo implicita contraddizione vi ha fra il presente progetto e le due precedenti leggi nel successivo paragrafo della relazione ministeriale ove è detto che, quanto alle facoltà di concedere le licenze, è sembrato che si potesse senza inconvenienti affidarla al sindaco, ecc. La contraddizione fu ben rilevata dalla Commissione, la quale propone in conseguenza di derogare all'articolo 76 della legge 7 ottobre. Quanto a me, non crederei che si tratti di espressa contraddizione; se si pon mente alla distinzione fra la parte di polizia e quella amministrativa, si potrà dire che il Governo, colla proposta disposizione dell'articolo 3 del progetto in discorso, non ha voluto derogare all'articolo 76 della precedente legge del 7 ottobre. E per verità, sostituendo il citato articolo 76 all'articolo 3 in discussione, sembra che sarebbe tolta ogni difficoltà; e d'altronde, dovendo il sindaco agire di concerto col Consiglio delegato, sarebbero conciliati gli interessi della sicurezza pubblica, e dirò poi della moralità colla sorveglianza amministrativa che giustamente si volle accordare ai municipi, tanto coll'articolo 15 della legge di sicurezza pubblica, come dallo spirito dell'attuale progetto. E qualora non si creda di acconsentire all'accennata sostituzione, pare che il proposto emendamento garantirebbe quella giurisdizione che, in ordine alla sicurezza pubblica, la legge del 30 settembre volle conferire ai sindaci e non ai Consigli delegati.

(Gazz. Piem.)

STARA, relatore. Mi farò solo lecito di osservare come l'antinomia che possa esistere tra la legge che si sta discutendo e la legge sui comuni sparirà; poichè, allorchè una legge anteriore è contraria ad una posteriore, l'ultima deroga alla prima.

Quanto poi all'ingerenza che debba avere l'autorità amministrativa per reprimere gli abusi intorno a fatti momentanei, i quali possono succedere improvvisamente, osserverò al preopinante che questa ingerenza vi è necessariamente.

Se nell'esercizio di un negozio succede improvvisamente un fatto pel quale debba intervenire l'autorità della polizia, non avvi nessun dubbio che quest'autorità non è impedita di provvedere; ancorchè la licenza si accordi dal Consiglio delegato o dal sindaco tanto per queste varie professioni, quanto per l'esercizio loro, se sorgono inconvenienti che richiedono provvedimenti istantanei, nessuno dubita che, non solamente il sindaco come esercente una parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ma ogni altra sopra ciò incaricata e che vi abbia ingerenza, potrà provvedere. Ma se poi si tratta di caso non momentaneo, improvviso, che richieda un provvedimento istantaneo, ma d'altri abusi, allora a questi già provvede l'art. 3, nel quale si stabilisce che i Consigli comunali potranno prescrivere le norme che crederanno, per prevenire gli abusi i quali potrebbero introdursi. Apparterrà poi a questi regolamenti, che farà ciascun comune, di fissare le norme di questa disciplina.

(Gazz. piem.)

PEYRON. Due diversi sistemi furono dal Ministero seguiti entro breve spazio di tempo. La legge del 30 settembre p. p. toglieva all'amministrazione di pubblica sicurezza ogni ingerenza amministrativa negli alberghi, nelle trattorie e per altri stabilimenti di simile natura, concedendola pienamente ai Consigli comunali. La legge del 7 ottobre p. p. prescriveva che, per le concessioni di tali esercizi, il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferisse all'intendente della provincia. Il progetto di legge che stiamo esaminando dispensa il sindaco dal riferirne all'intendente e gli concede nuovamente piena facoltà.

Se il provvido Ministero ebbe in breve spazio di giorni a seguire diversi sistemi, possiamo asseverare che l'argomento è grave e degno di seria considerazione.

Io premetto colla benemerita nostra Commissione che la moltitudine di tali stabilimenti influisce sull'oziosaggine, sulla intemperanza e sull'infelice sequela di tali vizi; che importa assai per la morale e pubblica sicurezza che l'esercizio di tali professioni sia regolato in giusto modo, che ponga un riparo ai gravi e frequenti disordini a cui dà occasione ed alimento l'eccessivo numero di tali stabilimenti. Vale a dire, io premetto che noi ora stiamo deliberando intorno agli interessi morali e di sicurezza delle popolazioni.

Ciò premesso, io prendo a considerare in qual modo le odierne leggi provvedono ad altri interessi di minor conto delle popolazioni.

Comincio dalle strade comunali. Queste sono pur poste sotto l'ingerenza amministrativa del municipio, e vivamente interessano non solo il Consiglio delegato, ma ancora i singoli cittadini che, in caso di trascuranza, farebbero vive rimozioni. Eppure l'articolo 14 della legge del 30 settembre prossimo passato suppone che il municipale Consiglio possa trasandare il miglioramento di tali strade, e che le rimozioni dei cittadini possano tornare inutili; epperò incarica i delegati mandamentali ad invigilare su tali strade, e riferire all'uopo ai sindaci ed all'intendente quanto può tendere a migliorarle.

Quanto agli interessi intellettuali, ben vedo che la parte

amministrativa delle scuole spetta ai Consigli comunali; essi debbono provvedere i locali, i banchi, gli arredi della scuola. Importa ai municipi che i loro ragazzi non assistano alla scuola stivali come pecore, ma, seduti su ben disposti banchi, osservino la disciplina e l'ordine. Eppure le leggi della pubblica istruzione suppongono che i Consigli possano porre in non cale gl'interessi della parte materiale delle scuole; quindi stabilirono ispettori per tutelare codesti interessi e per rappresentare ai Consigli che non sono ciechi, siccome neppure la metà della scolaresca capisca nel locale della scuola e siccome con cinque soli banchi non si può insegnare a scrivere a 70 ragazzi.

Riunendo insieme gl'interessi d'ogni genere, l'articolo 13 della legge del 50 settembre p. p. incarica i delegati mandamentali ad indagare e suggerire i miglioramenti di qualsivoglia natura che le popolazioni ed anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica amministrazione, ed a riferirne, ove sia d'uopo, alle minori e maggiori autorità competenti.

In tutti questi provvedimenti riguardanti gl'interessi materiali, intellettuali e di qualsiasi genere, testè da me rian dati, io osservo due massime del Governo: 1° si suppone che i Consigli comunali possano trasandare cotali interessi od anche solo non migliorarli; 2° a tal difetto si provvede collo stabilire una superiore autorità che vi supplisca.

Or bene, il progetto di legge che stiamo esaminando e che riguarda gl'interessi della morale e pubblica sicurezza, stabilisce appunto il contrario. Già non ammette la supposizione che i Consigli delegati possano trascurare simili interessi e trasmodare nel numero di tali stabilimenti e nella qualità degli esercenti; epperò non li sottopone ad alcuna autorità, e cancella la legge del 7 ottobre.

Io osservo che questa legge non è consentanea colle altre; e, per porla in armonia con esse, bisogna o tornare al disposto della legge del 7 ottobre, ovvero almeno stabilire che i delegati mandamentali, ove riconoscano che gli stabilimenti anzidetti pel loro numero o pel sito o per altri motivi abbiano una dannosa influenza sulla morale e pubblica sicurezza, debbano riferirne ai sindaci e all'intendenza, appunto come fanno per tutelare le strade comunali.

Tuttavia, mi si ripete, fidiamoci, facciamo almeno l'esperienza. Dal passato io ricavo un augurio per l'avvenire, e arredo un esempio.

Chiunque aspira a vendere roba viva dee ottenere dal Consiglio comunale un voto favorevole; tal voto, espresso in un *ordinato*, viene rassegnato al magistrato del protomedicato, il quale, consultando il numero degli esercenti tale professione in quel dato villaggio, e considerando ancora il numero della popolazione, non che la patente di idoneità del richiedente, concede o nega la chiesta licenza. I tre punti, numero d'esercenti, quantità di popolazione, patente d'esame, sono pur tali che non trascendono la capacità intellettuale dei consiglieri; eppure la legge prescrive che il loro voto debba sottostare alla decisione del protomedicato.

Or bene, l'esperienza del passato c'insegna che i Consigli comunali sono indulgenti nel concedere il loro voto favorevole a tali aspiranti, e che il loro numero sarebbe con danno della pubblica salute cresciuto a dismisura se fosse mancato il freno del provvido magistrato. Se ciò accade e succede in quanto al numero degli aspiranti a vendere roba viva, perchè non accadrà a favore degli aspiranti ad aprire osterie e bettole?

Quanto è maggiore il lucro che si spera di ritrarre da tali stabilimenti, tanto più cresce il numero dei richiedenti. Quanto

più la tassa comunale impingua le finanze del municipio, tanto maggiore sarà l'indulgenza dei consiglieri nel concedere tali licenze. A questa tentazione si aggiungano le raccomandazioni, i riguardi, le attinenze personali, la commiserazione, il desiderio di giovare ad una famiglia, e così le osterie si moltiplicheranno, come sarebbesi moltiplicati i venditori di robe vive se questi avessero dovuto dipendere solamente dai Consigli comunali.

Concludo. Questa legge non è in armonia colle altre d'analogia natura. Quanto più gl'interessi della pubblica sicurezza e della morale debbono soprastare agl'interessi materiali, sanitari e di qualsivoglia natura, tanto più li dobbiamo tutelare.

O noi torniamo alla legge del 7 ottobre, la quale, preventiva, sottoponeva il voto del Consiglio all'approvazione dell'intendente, ovvero introduciamo in questa legge un'aggiunta repressiva che dice: « Ove mai tali stabilimenti, pel loro numero o pel sito o per altri motivi, avessero una dannosa influenza sulla pubblica morale e sicurezza, gli ufficiali di sicurezza ne faranno relazione al sindaco ed all'intendente. »

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Se il Ministero avesse proposto al Senato d'abbandonare interamente alla potestà municipale la vigilanza sopra le osterie, gli alberghi, ecc., io concorderei col due preopinanti, avvegnachè forse dubitassi che avesse ecceduto nella sua confidenza verso gli amministratori comunali. Ma prego le loro signorie a considerare che il Ministero altro non abbandonò all'autorità municipale che la sola parte riguardante la concessione delle licenze. In questa parte fu avviso del Ministero che i Consigli municipali, costituiti come sono attualmente secondo le nuove leggi, ed i sindaci principalmente, possono essere i migliori giudici sulla convenienza di concedere o no queste licenze. Per altra parte debbono essere concedute con larghezza e non negate che in pochi casi, in cui si creda possano esse veramente riuscire nocive alla moralità pubblica.

Del resto poi, quanto si appartiene alla vigilanza sopra questi alberghi, sopra queste osterie, è riservato agli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Gazz. Piem.)

PEYRON. Se mi permette, osserverei una cosa, ed è che l'articolo 14 della legge 30 settembre incarica i delegati mandamentali d'invigilare sulle strade comunali, e nello stesso tempo dice che, se essi osservano alcun miglioramento a farsi, debbono riferire ai sindaci ed all'intendente. Perchè dunque non si farebbe la stessa cosa anche qui se essi osservano che per qualche ingannevole influenza nell'esercizio o nel numero delle osterie debbasi riferire anche ai sindaci e all'intendente?

(Gazz. Piem.)

COLLA, ministro. Sarà appunto in questo modo, perchè il delegato nel mandamento vigilerà, e se troverà che vi sono delle cose inconvenienti...

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La quistione...

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Parla sull'emendamento?

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io parlo...

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Il progetto di legge ha avuto dei riguardi alla parte amministrativa affidandola ai Consigli municipali, ma ha sicuramente voluto riservare maggiori facoltà al sindaco, il quale col delegato e coll'intendente forma una gerarchia per la parte che rappresenta. Mi pare che l'aggiunta dell'emendamento da me proposto sia conforme al sistema stesso del Governo. Il sindaco è ufficiale di polizia; si trova alle deliberazioni del Consiglio e deve avere la responsabilità che ha un incarico speciale.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. È appoggiato l'emendamento del senatore Di Castagnetto?

(È appoggiato.)

Ne darò nuovamente lettura:

« Il sindaco come ufficiale del Governo, potrà sospendere l'effetto delle licenze concesse dal Consiglio delegato del comune, nel quale caso sarà tenuto di rassegnare tosto un motivato rapporto all'intendente per le sue determinazioni. »

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che questo implica coll'articolo 9 della stessa legge, nel quale è detto: « Il concessionario che abusa in qualunque modo della licenza, » ecc.

La fatta la proposizione, si può lasciare; la quistione rimarrebbe soltanto a vedere se il sindaco che dà licenza sia quello che debba revocarla, oppure il Consiglio.

(Gazz. Piem.)

Alcune voci. Si è già preveduto.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Per ischiarire la quistione, mi pare che si ponga la difficoltà, non già in caso di abuso, ma anche in caso di dimandata licenza; sembra che sia questo il senso.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. In caso di motivi d'abuso allora non c'è difficoltà, ma questa vi può essere nei casi in cui è divietata la licenza, in quelli di un servizio, di una licenza mal data. La proposta dell'emendamento tende appunto a dare al sindaco uno scopo determinato, di togliere cioè la licenza dopo l'abuso, di sospenderla se fosse mal data.

(Gazz. Piem.)

GALLINA. Mi pare che, se queste osservazioni avessero ad essere introdotte nella legge, sarebbe assai più semplice il togliere al Consiglio la facoltà di concedere queste licenze.

Ora la legge ha voluto stabilire che l'ufficiale del Governo avesse parte nel Consiglio, vale a dire che il Consiglio comunale presieduto dal sindaco, udite le sue osservazioni, risolve e decida per maggioranza. Se il sindaco, dopo le deliberazioni del Consiglio comunale, lo crederà opportuno, o per sè direttamente o per mezzo dell'intendente, ha il diritto di far annullare le risoluzioni del Consiglio.

Queste disposizioni sono chiarissime. Anzi mi sembra che nella legge dei comuni sia detto che questa legge è provvisoria, che non è definitiva; ed è giusto che lo sia, perchè una legge che tende a ordinamenti di comuni, al vero stabilimento di Consigli provinciali e divisionali, che racchiude tutta l'amministrazione di secondo ordine, la quale è l'elemento primo dell'amministrazione generale, ha d'uopo di discussione ancora, e può essere soggetta a modificazioni. Mi pare che, poichè il Governo ha creduto sia conveniente, coll'elezione dei Consigli comunali come sono proposti, che il Consiglio comunale abbia un'influenza in questa parte, mi pare, dico, che il Governo ha veduto che anche il sindaco potrebbe alcune volte sbagliare e che anche questi ha bisogno del voto della sua gerarchia.

(Gazz. Piem.)

COLLA, relatore. Ammetterei difficilmente l'emendamento che si propone su questo articolo, giacchè questo emendamento porterebbe la legge stessa in contraddizione con sè. L'art. 5 del progetto di legge vuole che le licenze di minore importanza siano concesse dai sindaci, e che quelle d'importanza maggiore si diano dal Consiglio delegato; chiara prova che il Governo ripone molto maggior fiducia in un Consiglio delegato, di quello che si debba e possa riporre nel sindaco. Ora, se si dicesse che le deliberazioni del Consiglio delegato debbano essere annullate colla supposizione che il sindaco... (Interruzioni) ... questa supposizione non sarebbe tolta anche mediante un ricorso all'intendente della provincia, il quale potrebbe alle volte essere indotto a secondare i desiderii del

sindaco, senza conoscere abbastanza i motivi di tutti gli altri membri del Consiglio.

Io dico che questo sistema sembra mancare al principio stesso della legge, e verrebbe a menomare l'autorità del Consiglio delegato, l'estimazione che deve avere e la fiducia che la legge in esso ripone.

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. La legge che è in discussione non riflette la polizia propriamente detta, ma ne riflette solamente l'amministrazione. Lo stesso rapporto del Ministero dice che ha creduto di attribuire al sindaco e ai Consigli delegati dei comuni le licenze da concedersi per arti e mestieri della natura ivi contemplate, perchè hanno un carattere più amministrativo; e pertanto appartengono più a quella specie di polizia, la quale appunto cade nel novero delle cure amministrative, piuttosto che in quello della polizia generale.

Ora l'altro ordine di idee, il quale sembra che abbia potuto influire sopra la proposizione dell'emendamento, appartiene all'idea appunto della polizia generale, di cui è investito il sindaco per tutt'altra legge e disposizione.

Io credo per conseguenza che l'emendamento, oltre ad essere preso sotto l'aspetto di mettere in contraddizione la legge stessa col suo principio, sotto l'aspetto di togliere quella fiducia nei Consigli che il Governo ha creduto di attribuir loro e che veramente è meritata da un Consiglio composto di cinque o sei persone, molto più che non dall'individuale arbitrio di una persona sola, io credo, dico, che, oltre a ciò, sarebbe volersi ingerire in quanto appartiene alla semplice polizia generale.

Certo è che quando si sia accordato, anche contro la propria volontà o secondo la propria volontà stessa, una licenza, possono sopravvenire argomenti tali che interessino la sicurezza generale ed esigano pronti provvedimenti, non più nell'ordine dell'idea amministrativa, ma in quello della sicurezza pubblica.

Io credo che in questo caso il sindaco potrà farne il rapporto all'intendente e provocare un provvedimento. Ma col voler noi ingerirci attualmente nel trasportare l'idea della polizia generale alla semplice polizia amministrativa, mi pare che faremmo una confusione e daremmo una deliberazione sulla quale noi non siamo chiamati in nessuna maniera a deliberare.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Io non credo di poter appoggiare la proposta dell'egregio senatore Castagnetto, quantunque conosca che le varie ragioni che ha addotte meritino d'essere considerate e possano avere qualche peso in un'altra sfera d'idee e di provvedimenti.

Penso che non si possa ammettere per tre ragioni. Prima di tutto non mi pare che sia logico stabilire che vi ha miglior criterio di verità e di prudenza nel giudizio d'un individuo che in quello d'un corpo deliberante; o nel senso dell'emendamento del senatore Castagnetto si preferirebbe il criterio del sindaco, il quale troppo spesso (e tutti lo sanno) in un buon terzo dei comuni si riassume in quello del segretario. La seconda ragione è perchè sarebbe contrario al buon ordine dell'amministrazione comunale e nuocerebbe a quell'armonia de' rapporti scambievoli che debbe esistere tra il sindaco ed il Consiglio delegato. Una volta sola che il sindaco, usando del potere straordinario che gli vorrebbe attribuire l'onorevole precipitante, annullasse una deliberazione del Consiglio, basterebbe a distruggere forse per sempre questa tanto desiderabile e tanto necessaria corrispondenza di buone relazioni tra il Consiglio ed il suo presidente, poichè il Consiglio non sarebbe insensibile a quello sfregio.

La terza e principalissima ragione si è che il sistema pro-

posto pregiudicherebbe all'autonomia del comune. Uno dei fini principali per cui si sono promosse le libere istituzioni, delle quali, grazie alla sapienza del Re, ora noi godiamo, è di togliere la centralizzazione e assicurare l'indipendenza dei comuni fra i limiti in cui possono goderne senza nuocere al bene universale dello Stato. Ora questa indipendenza correbbe gravissimo pericolo quando, in una materia che il Governo e il Senato riconoscono esser tutta d'interesse locale, e perciò eminentemente comunale, la legge aprisse al sindaco il mezzo d'introdurre in seno alle deliberazioni comunali e

contro l'efficacia delle medesime l'autorità preponderante del Governo. Sarebbe questa una facoltà anormale, sarebbe un esempio pericoloso. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se il Senato si crede abbastanza illuminato, porrò ai voti l'emendamento del senatore Castagnetto. (Non è approvato.)

Stante l'ora avanzata, domando alla Camera se vuole che si continui la discussione, o venga rimandata a giovedì al tocco.

(Quest'ultima proposizione è accettata.)

(La seduta è sciolta alle ore 5.)

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

- 94 -

PRESIDENZA DEL MARCHESI ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale. — Congedo al senatore Regis e motivi dell'assenza del senatore Gattino. — Verificazione dei poteri, ammissione e giuramento del senatore Chioldo. — Mozione del senatore Mosca sul numero di senatori da richiedersi per la validità delle deliberazioni del Senato. — Seguilo della discussione ed adozione del progetto di legge concernente le licenze agli esercenti di alcune professioni, di pubblici stabilimenti e spettacoli. — Presentazione del progetto di legge concernente norme provvisorie per l'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito — Dichiarazione d'urgenza dello stesso progetto.*

È aperta la seduta al quarto dopo il tocco. (Verb.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale. (Gazz. Piem.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Il processo verbale dice che la proposizione era di attribuire solamente al sindaco la concessione di questa licenza. Io non l'ho voluta riservare espressamente al solo sindaco; ho proposto in via subordinata che il sindaco, come ufficiale del Governo, potesse, quando lo giudicasse, far sospendere l'effetto di questa licenza. Il motivo l'ho desunto dalla legge stessa sulla quale si trattava di discutere, e che pareva ripugnare colle disposizioni contenute nella legge di sicurezza pubblica, la quale stabilisce che il sindaco sia ufficiale del Governo, e di pubblica sicurezza. Ivi non è detto che il Consiglio abbia nissuna ingerenza nella polizia, la quale espressamente si dava al sindaco; ma ora, nella legge posteriore che si discute, questa attribuzione si dà al Consiglio. Io dunque osservava che, trattandosi di una legge non ancor fatta, pareva più conveniente di metterla in armonia colla legge già esistente; tanto più che il signor relatore aveva detto risultargli dalle prese informazioni che il Governo aveva avuto presente la disposizione della legge sui comuni, la quale all'articolo 76 stabilisce. . . . (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. (Interrompendo) Debbo farle osservare

che qui non si tratta di discussione, ma di semplice osservazione con proposta di emendamento al verbale. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Conchiudo adunque che il mio assunto intendeva stabilire che non al sindaco solo, ma al sindaco di concerto col Consiglio delegato spettasse la facoltà di sospendere l'effetto delle licenze quando ne venisse il caso.

(Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario. Mi pare che si trattasse che il sindaco potesse sospendere l'effetto della licenza quando il Consiglio delegato l'aveva concessuta, poichè se il sindaco col Consiglio la sospendevano, sarebbero state le stesse autorità che l'avevano concessuta.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Osservo che nei Consigli comunali il sindaco ha una sola voce e i delegati sono cinque; dunque sarebbero quattro voci contro una sola.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Questa è discussione. Essendo stato proposto un emendamento, vuolsi riferire.

(Il senatore Quarelli legge l'emendamento.) (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Ripeto che nel verbale, ove è detto che al solo sindaco spettava accordare la licenza, si aggiunga: di concerto col Consiglio.

(Gazz. Piem.)

(La rettificazione è accordata.) (Gazz. Piem.)

MORIS. Nell'articolo approvato dal Senato, all'aggiunta brandvin, ho aggiunto anche e simili; questo simili è stato dimenticato, crederei conveniente di aggiungerlo. (Gazz. Piem.)

STARA, relatore. È un errore di scritturazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Se nissuno più domanda la parola, il processo verbale s'intenderà approvato. (Gazz. Piem.)